

2) i quantitativi relativi ai titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza tra i quantitativi iscritti a tergo dei titoli e i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati.

Detta comunicazione avviene ogni mercoledì per i dati pervenuti la settimana precedente.

Se non è stata presentata alcuna domanda di titolo di importazione nel corso di uno dei periodi di cui al punto 1 o se non rimangono quantitativi non utilizzati ai sensi

del punto 2, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati al presente articolo.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*